

**ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.07.2016**

**N° 35 R.D.**

**OGGETTO: *Approvazione Regolamento consortile di Polizia Idraulica***

L'anno **duemilasedici** il mese di **luglio** il giorno **ventisette** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 954/BA-38 del 19.07.2016, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Ardenghi Luigi	X	
2) Arnoldi Gabriele		X
3) Ballarini Eliseo	X	
4) Barilli Piercarlo		X
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bertoli Pietro	X	
7) Bongiovanni Filippo	X	
8) Buttarelli Dennis	X	
9) Buttarelli Marco	X	
10) Cassio Franco		X
11) Cerioli Alex		X
12) Fornasari Giuseppe		X
13) Gorni Giovanni		X
14) Saccani Adriano	X	
15) Rasi Andrea		X
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

*Assistono:* Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**\* Alle ore 21.030 il Consigliere Bongiovanni Filippo lascia l'Aula consiliare.  
I membri del CdA ora presenti sono in numero di 8 (otto)**

Il Direttore ricorda che, come noto, per l'esercizio delle attività di polizia idraulica sui canali rientranti nel reticolo consortile è necessario che il Consorzio sia dotato di apposito regolamento che si affianchi alla normativa nazionale e regionale generale.

Alla luce della emanazione del Regolamento Regionale di polizia Idraulica n. 3 del 08.02.2010, nonché delle numerose ulteriori delibere di Giunta Regionale emanate dalla Regione Lombardia nel corso degli ultimi anni, si è reso necessario provvedere alla stesura di un nuovo Regolamento di polizia Idraulica, maggiormente completo ed in linea con le superiori normative.

Segue illustrazione delle normative quadro nel quale contesto si inserisce l'approvando regolamento. Viene delineata la peculiarità del sistema del reticolo del Consorzio Navarolo, il quale per l'esplicazione delle attività istituzionali di bonifica e di irrigazione, si avvale sia di canali demaniali sia di canali con sedime privato (cosiddetti "canali o fossi verdi") ma che comunque rientrano nel reticolo consortile come individuato dall'apposito provvedimento regionale (allegato C alla DGR 4229 del 23.10.2015).

*OMISSIS*

Esaurito l'esame dell'argomento ed udita la proposta del Presidente di approvazione del nuovo regolamento di polizia idraulica nel testo come presentato al CdA,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Ricordato che il Consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza, approvato con DGR 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010;
- ritenuto, alla luce delle recenti modifiche normative di adottare un nuovo Regolamento consortile di Polizia Idraulica;
- vista la bozza di Regolamento di Polizia Idraulica redatto dagli uffici del Consorzio.
- ritenuto di voler approvare detto Regolamento consortile di Polizia Idraulica nel testo come presentato al Consiglio di Amministrazione;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016
- Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Favorevoli: 8 all'unanimità (Ardenghi, Ballarini, Belletti, Bertoli, Buttarelli Dennis, Buttarelli marco, Fornasari, Saccani).  
Contrari: /  
Astenuiti: /

### **DELIBERA**

1. Di approvare il nuovo Regolamento consortile di Polizia Idraulica, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. Di trasmettere il testo come deliberato alle strutture competenti della Regione Lombardia per la superiore approvazione.

3. Di promuovere l'attività di divulgazione del nuovo Regolamento consortile di Polizia Idraulica nei confronti degli Enti pubblici del comprensorio, le associazioni di categoria e quant'altri soggetti interessati alla sua applicazione.

~~~~~

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, ..... 02 AGO, 2016




IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

**PUBBLICAZIONE ( ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)**

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 02 AGO, 2016




IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

**ESECUTIVITÀ**

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, ..... 02 AGO, 2016



IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore, .....

IL SEGRETARIO  
Dr. Giampietro Lazzari



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSORZI GESTIONE E  
TUTELA DEL TERRITORIO E  
ACQUE IRRIGUE



UNIONE REGIONALE  
BONIFICHE IRRIGAZIONI  
MIGLIORAMENTI FONDIARI  
DELLA LOMBARDIA

Allegato alla Delibera CdA n° 35 del 27.07.2016

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO  
AGRO CREMONESE MANTOVANO  
IL SEGRETARIO

**Regione Lombardia**

**Consorzio di Bonifica Navarolo**  
**Agro cremonese mantovano**  
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)

**REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA**  
*(a sensi art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, Regolamento Regione Lombardia n. 3/2010)*  
*(Approvato con Delibera CdA. n..... del .....)*

## INDICE

### TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

|                                                                      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------|------|---|
| Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione                            | pag. | 3 |
| Art. 2 – Definizioni                                                 | pag. | 3 |
| Art. 3 – Attività vietate                                            | pag. | 4 |
| Art. 4 – Attività soggette a concessione nulla osta o autorizzazione | pag. | 5 |
| Art. 5 – Costituzione di servitù di passaggio                        | pag. | 6 |
| Art. 6 – Esigenze idrauliche                                         | pag. | 6 |
| Art. 7 – Obblighi dei frontisti                                      | pag. | 7 |
| Art. 8 – Obblighi dei privati                                        | pag. | 7 |
| Art. 9 – Scarico delle acque                                         | pag. | 7 |
| Art. 10 – Accesso ai canali                                          | pag. | 7 |
| Art. 11 – Competenze                                                 | pag. | 8 |
| Art. 12 – Manutenzione delle opere private                           | pag. | 8 |

### TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

|                                                                  |      |    |
|------------------------------------------------------------------|------|----|
| Art. 13 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti | pag. | 8  |
| Art. 14 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti        | pag. | 8  |
| Art. 15 – Durata, revoca, decadenza e subingresso mortis causa   | pag. | 9  |
| Art. 16 – Canoni, spese d’istruttoria e cauzioni                 | pag. | 9  |
| Art. 17 – Interventi ammissibili con procedure d’urgenza         | pag. | 10 |
| Art. 18 – Trasferimenti di proprietà                             | pag. | 10 |
| Art. 19 – Spese                                                  | pag. | 11 |

### TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| Art. 20 – Vigilanza e sanzioni | pag. | 11 |
| Art. 21 – Rinvio               | pag. | 12 |

|          |      |            |
|----------|------|------------|
| Allegati | pag. | 12 e succ. |
|----------|------|------------|

**TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA****Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il Consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza, approvato con DGR 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.
2. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico a carattere associativo e l'attività di bonifica e di irrigazione ha rilevanza pubblica.
3. Il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, delle opere consortili ed adotta nei confronti dei proprietari interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
4. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, del Regolamento regionale di Polizia Idraulica n. 3/2010 ed ha per oggetto:
  - esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione al Consorzio;
  - esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque funzionale al corretto esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione eseguite dal Consorzio, in forza di convenzione, delibera dell'organo amministrativo o provvedimento regionale;
  - tutela del reticolo idrico di competenza del Consorzio, come definito dalla vigente normativa regionale;
  - difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

**Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**Polizia Idraulica:** l'attività di controllo e regolazione di competenza dei Consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;

**Regolamento regionale:** il regolamento regionale di polizia idraulica 8 febbraio 2010, n. 3.

**Autorità di polizia idraulica:** il Consorzio di bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1;

**Regione:** La Regione Lombardia.

**Consorzio:** il Consorzio di bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1, comma 1;

**Opere di bonifica:** le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 77 della l.r. 31/2008;

**Opere di bonifica di competenza consortile:** gli impianti, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e di irrigazione con i relativi manufatti nonché tutte le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria di proprietà consortile e le altre opere di bonifica e di irrigazione la cui competenza sia stata attribuita al Consorzio, dallo Stato o dalla Regione, affinché lo stesso ne curi l'esercizio e la manutenzione;

**Opere di bonifica di competenza privata:** tutte le opere, di proprietà privata, destinate di concerto con le altre opere di competenza statale, regionale e consortile ad assicurare una efficace azione di scolo delle acque di esubero dai fondi e il flusso delle acque ad uso irriguo.

**Agente accertatore:** il soggetto adibito dal Consorzio agli specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e art.2 comma 1 del regolamento regionale di polizia idraulica 8 febbraio 2010, n. 3;

**Richiedente:** la persona fisica o giuridica che presenti al Consorzio una domanda di provvedimento di assenso;

**Richiedente frontista:** Proprietario di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua del reticolo di bonifica.

**Concessione:** provvedimento amministrativo di assenso rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 comma 1, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica. *(Di norma ed ove non risulti il contrario da titolo valido, sono considerati connotati da natura giuridica pubblica i canali compresi nei seguenti elenchi: Elenco delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 22/10/1905; Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 4/2/1923; aggiungere riferimento di Cremona);*

**Autorizzazione:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito (solo spese di istruttoria) dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata;

**Nulla osta:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito (solo spese di istruttoria) dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 comma 2, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica e privata, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica;

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua.

### Art. 3 – Attività vietate

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consortili ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

#### A) Reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniale)

- a. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 ml dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b. la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio;
- c. qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h. qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i. qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j. qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.



## B) Reticolo con sedime connotato da natura giuridica privata

- a. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima di 5 ml dal ciglio del canale;
- b. la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 3, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio;
- c. qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h. qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 5 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i. qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j. qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

### Art. 4 – Attività soggette a concessione, nulla osta o autorizzazione

#### A) Reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniali)

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione le seguenti attività inerenti il reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniali):
  - a. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consortile;
  - b. costruzione di ponti, carrabili, ferroviari, passerelle, ponti canali, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, passaggi di linee elettriche, telefoniche od altri impianti di telecomunicazione ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consortili;
  - c. derivazioni o prelievi di acqua dai canali consortili, per usi diversi da quello agricolo;
  - d. immissione nei canali consortili di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
  - e. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
  - f. transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consortili con veicoli di ogni tipo;
  - g. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consortili;
  - h. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile in area demaniale, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza inferiore a ml. 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
  - i. il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consortili;

- j. la temporanea utilizzazione colturale o non colturale di terreni di proprietà demaniale in uso al Consorzio o di proprietà del Consorzio.
- 2. Sono soggetti a provvedimenti di assenso non oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma del **nulla osta** le seguenti attività inerenti il reticolo con **sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniale)**:
  - a. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile **in area privata**, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza inferiore a ml. 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile.

#### **B) Reticolo con sedime connotato da natura giuridica privata**

- 1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso non oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della **autorizzazione** le seguenti attività inerenti il Reticolo con **sedime connotato da natura giuridica privata**:
  - a. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera del reticolo;
  - b. costruzione di ponti, carrabili, ferroviari, passerelle, ponti canali, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, passaggi di linee elettriche, telefoniche od altri impianti di telecomunicazione ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consortili;
  - c. derivazioni o prelievi di acqua dai canali consortili, per usi diversi da quello agricolo;
  - d. immissione nei canali consortili di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- 2. Sono soggetti a provvedimenti di assenso non oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma del **nulla osta** le seguenti attività inerenti il **reticolo con sedime connotato da natura giuridica privata**:
  - a. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza inferiore a ml. 3 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- 3. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.
- 4. L'immissione nei canali consortili di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

#### **Art. 5 – Costituzione di servitù di passaggio**

Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

#### **Art. 6 – Esigenze idrauliche**

Il Consorzio, per i canali del reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniale), ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in conseguenza di sopravvenute esigenze idrauliche o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

#### **Art. 7 – Obblighi dei frontisti**

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. È obbligo del frontista di asportare o regolarizzare il materiale ricavato dagli espurghi, eccettuati quei casi per i quali il Consorzio provvede direttamente.

#### **Art. 8 – Obblighi dei privati**

1. Sono obblighi dei privati nei canali privati non facenti parte del reticolo consortile:
  - a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocche di presa irrigua e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
  - b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
  - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale flusso e deflusso delle acque;
  - d) lasciar libera lungo i canali di scolo e di irrigazione non muniti d'argini, una zona della larghezza di 2 ml per ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
  - e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle loro pertinenze, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette pertinenze;
  - f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle loro pertinenze, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
  - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
  - h) assicurare il libero flusso dell'acqua ad uso irriguo che transiti dai propri fossi e canali per servire altre proprietà aventi diritto che non abbiano accesso diretto ai canali consortili.
2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Qualora, per ottemperare all'obbligo di passaggio delle acque, si rendano necessari particolari interventi, le relative spese sono a carico del proprietario del fondo servente.

#### **Art. 9 – Scarico delle acque**

1. Tutti i fossi, condotti e semplici sbocchi di acqua che hanno scarico nei canali consorziali devono essere muniti allo sbocco, a cura dei rispettivi utenti, delle opere necessarie per preservare da qualsiasi danno i canali medesimi ed evitare la discontinuità degli argini, delle scarpate e della viabilità.
2. Resta perciò vietata l'apertura di qualsiasi taglio negli argini o scarpate dei canali consorziali e non può essere mutato il luogo o le modalità di immissione senza preventiva autorizzazione del Consorzio.

### **Art. 10 – Accesso ai canali**

1. Lungo le banchine e gli argini del reticolo consortile deve essere ovunque lasciato libero il passaggio del personale del Consorzio e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente. Eventuali opere di interclusione devono essere munite di aperture idonee al passaggio e chiudibili a chiave con consegna della stessa al Guardiano idraulico e/o al personale di campagna.
2. Gli accessi carrai esistenti in adiacenza ai canali sono conservati ed in caso di apposizione di mezzi di chiusura gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire il transito anche di attrezzatura meccanica per gli interventi da eseguirsi da parte del Consorzio.
3. Nel caso l'interclusione alle banchine ed agli argini sia determinata da soluzioni di continuità createsi per escavazione di fossi o quant'altro realizzati da privati, il Consorzio ne potrà imporre il ripristino con le procedure del presente regolamento.

### **Art. 11 – Competenze**

1. Alla manutenzione e conservazione dei canali del reticolo idrico di competenza consorziale, delle relative bocche di derivazione e dei manufatti che si trovano sopra di essi e che non siano di competenza specifica di terzi, provvede il Consorzio.
2. Alla manutenzione e conservazione delle bocche di dispensa dai canali consorziali, coi relativi rialzi e sostegni dei condotti di derivazione, di distribuzione, di restituzione e dei manufatti che si trovano sopra di questi provvedono gli utenti, singolarmente od in comunione, a seconda che le suddette opere siano in uso singolo o comune.

### **Art. 12 – Manutenzione delle opere private**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere private di qualsiasi natura (bocche, sostegni, ponti od altri manufatti) che interessino l'alveo, le banchine e le arginature di canali consorziali, se non eseguita dai privati, può essere eseguita a cura del Consorzio, con rivalsa della spesa a carico degli utenti interessati.
2. La spesa che si renda necessaria per i lavori di modificazione o di demolizione delle opere e delle piantagioni ritenute dannose alla funzionalità ed alla stabilità dei canali e dei manufatti consorziali, e per la loro riduzione in pristino, fa carico al proprietario dell'opera da modificare o da demolire. Se l'intervento è eseguito dal Consorzio, spetta la rivalsa della spesa a carico dell'interessato.
3. Ai titolari di bocche, sostegni, ponti od altri manufatti posti in fregio od a cavaliere dei canali consorziali spettano le riparazioni dei danneggiamenti prodottisi nei canali in causa dei manufatti stessi. Tale obbligo si estende per la lunghezza di m. 10,00 a monte e di m. 20,00 a valle del manufatto, misurata dagli ingombri esterni dello stesso

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

### **Art. 13 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti**

1. Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di provvedimento di concessione, autorizzazione, nulla-osta o parere idraulico deve farne regolare domanda al Consorzio in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere che si intendono realizzare corredando la domanda, sottoscritta dal richiedente, con una relazione tecnica descrittiva e relativi disegni delle opere stesse, firmati da un tecnico abilitato.
2. La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere. L'accoglimento o meno delle domande di concessione è subordinato alla idoneità tecnico progettuale della documentazione presentata.
3. Il Consorzio previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto od il diniego motivato.

4. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
5. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio comunica al richiedente l'esito della stessa oltre ai canoni, oneri aggiuntivi ed eventuali fidejussioni o cauzioni e le modalità di pagamento delle somme richieste che si renderanno necessarie al fine di ottenere il definitivo provvedimento richiesto. Verificato il versamento delle somme richieste, il Consorzio emette il provvedimento convocando, se necessario, il richiedente per la sottoscrizione dello stesso.
6. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

#### **Art. 14 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti**

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nel provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori, il Consorzio può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.
2. Il richiedente ha l'obbligo di:
  - a) concordare con il Consorzio le date per l'inizio e la fine dei lavori;
  - b) comunicare l'inizio dei lavori nonché la loro conclusione;
  - c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio;
  - d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.
3. E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.
4. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la possibilità per il Consorzio di pronunciare la decadenza del provvedimento e la perdita dell'eventuale deposito cauzionale.
5. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere ed dai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
6. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
7. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, di cui è unico responsabile, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consortili. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

#### **Art. 15 – Durata, revoca, decadenza e sub ingresso mortis causa**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rilasciati di norma per una durata che non potrà essere superiore a 19 anni. Tutti i provvedimenti sono rinnovabili.
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
3. Può inoltre essere pronunciata dal Consorzio la decadenza del provvedimento. Tale eventualità si verifica nei seguenti casi:
  - a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
  - b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;

- c) per omesso pagamento di una rata del canone;
  - d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
  - e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.
4. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il Consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata;
5. In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, e la concessione verrà volturata agli aventi causa-
- Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

#### **Art. 16 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni**

1. L'efficacia dei provvedimenti a titolo oneroso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto per il rilascio di pareri idraulici, nulla osta ed autorizzazioni e per opere insistenti o da realizzarsi su canali facenti parte del reticolo delle opere di bonifica di competenza privata non consortile.
2. Il canone è dovuto:
  - a) per il primo anno indipendentemente dalla data dell'assenso;
  - b) in caso di rinuncia del concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.
3. L'importo del canone annuo di cui al precedente comma è fissato dagli atti della Giunta regionale in materia di polizia idraulica. Nei casi non ricompresi negli atti Regionali o nei casi di dubbio, Il consorzio valuterà di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
4. Il mancato pagamento anche solo di una annualità del canone, costituisce inadempimento dell'obbligo di cui al comma 4 del precedente art. 7.
5. Per la riscossione dei canoni annui successivi alla prima annualità, è facoltà del Consorzio concedente procedere a mezzo dei ruoli ordinari per la contribuzione consortile.
6. E' facoltà del Consorzio pretendere dal richiedente il versamento di spese d'istruttoria per il rilascio di ogni provvedimento di assenso, indipendentemente dall'esito del procedimento.
7. Le spese di istruttoria sono computate forfetariamente e comprendono le spese sostenute per i sopralluoghi e le perizie che si renderanno necessarie sia in fase di esame preliminare che durante la fase esecutiva.
8. L'importo delle spese di istruttoria saranno periodicamente ridefinite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consorzio ha la facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio consortile ed al corretto esercizio della bonifica e dell'irrigazione. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato sino alla verifica della corretta esecuzione delle opere oggetto di provvedimento, da parte dei tecnici del Consorzio. L'esito della verifica e l'eventuale svincolo del deposito cauzionale saranno comunicati per forma scritta al richiedente.

10. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dal dirigente responsabile stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

#### **Art. 17 – Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

#### **Art. 18 – Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a stipulare una nuova concessione.

#### **Art. 19 – Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, copie di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del richiedente.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE**

#### **Art. 20 – Vigilanza e sanzioni**



1. Il Consorzio, attraverso i propri agenti accertatori, provvede all'attività di vigilanza e controllo al fine di garantire il corretto funzionamento della rete di bonifica e di irrigazione nel comprensorio consortile.
2. Per l'accertamento delle violazioni punibili con le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, gli agenti del Consorzio possono esercitare i poteri di cui all'art. 13 della L. 24 gennaio 1981 n. 689 (modifiche al codice penale)
3. In presenza di accertata violazione di uno degli obblighi sanciti dal presente regolamento, gli agenti accertatori di cui al comma precedente procedono alla sua immediata contestazione oppure, se ciò non è possibile, alla successiva redazione e notifica di opportuno verbale di accertamento. Alla notifica dell'atto si provvede, entro 90 giorni dalla data della violazione, a mezzo raccomandata a. r.
4. Il verbale di accertamento deve contenere:
  - a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione;
  - d) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 gennaio 1981 n. 689. - modifiche al CP ok va bene

- e) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
  - f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ove occorra;
  - g) le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione;
  - h) le modalità per presentare ricorso in autotutela o in sede giudiziaria;
  - i) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della 689/1981;
  - j) la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.
5. Salvi i casi in cui i fatti costituiscano reato, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica sono accertate e punite con sanzione amministrativa e i contravventori sono comunque responsabili dei danni arrecati. Le violazioni dei disposti di cui al presente Regolamento sono definite con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 ai sensi dell'art. 85, comma 5) della L.R. 5 dicembre 2008 - n. 31. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio definisce mediante apposita delibera l'importo della somma dovuta.
  6. Per la riscossione delle sanzioni il Consorzio provvede autonomamente mediante notifica della richiesta di pagamento, precisando il termine entro la quale essa dovrà essere pagata. Se entro il termine di sessanta giorni dalla notifica il contravventore non avrà provveduto al pagamento l'importo potrà essere riscosso a mezzo ruolo ordinario annuale per la contribuzione consortile.
  7. Il Consorzio contestualmente alla notifica del verbale al contravventore, ne trasmette copia anche alla sede territoriale della Regione, suggerendo il provvedimento da adottarsi.
  8. Il consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
  9. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, dal consorzio e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.
  10. Il Consorzio è competente all'esecuzione d'ufficio dei lavori ordinati dalla Regione.
  11. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.


#### **Art. 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative, vigenti al momento.









*\* canali del reticolo di competenza consorziale con sedime connotato da natura giuridica privata*







*\* canali del reticolo di competenza consorziale con sedime connotato da natura giuridica privata*







\* canali del reticolo di competenza consorziale con sedime connotato da natura gluridica privata



\* canali del reticolo di competenza consorziale con sedime connotato da natura giuridica privata

### Riferimenti normativi

Codice civile (artt.822 e ss.cc.)

**R.d. 25 luglio 1904, n. 523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

**R.d. 8 maggio 1904 n. 368** "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della L- 22.03.1902 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"

**R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

**R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669** "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica"

**L. 16 maggio 1970, n. 281** "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

**L. 5 gennaio 1994, n. 37** "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

**L. 15 marzo 1997, n. 59** "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

**D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238** "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche"

**D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"

**D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia ambientale"

**L.r. 12 dicembre 2003, n. 26** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

**L.r. 1 febbraio 2012, n.1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

**L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008** - Testo unico leggi in Agricoltura

**Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.**

**DGR 4229 del 23.10.2015** "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e successive modificazioni"

**L.R. 8 marzo 2016, n 4** - "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

